

# LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)

**Avv. Morena Luchetti**

*Civitanova Marche, 29 ottobre 2010*

# DIA: DEFINIZIONE, AMBITO APPLICATIVO

---

- La **denuncia di inizio attività**, da titolo abilitativo residuale, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 301/2002 è divenuta titolo principale;
- A fronte della denuncia (onere d'informativa) del privato vi è il potere di controllo e verifica della PA;
- Art. 22 DPR 380/2001: non vi è una definizione "in positivo" della denuncia, essa è infatti prevista per gli interventi non riconducibili ai casi di cui agli articoli 10 e 6.

## ... *segue*

- Pertanto la Dia è prevista per quegli interventi per i quali è comunque richiesto un titolo abilitativo (e dunque fuori dei casi di attività edilizia *c.d.* libera) diverso dal permesso di costruire;
- **Differenza Dia/Permesso di costruire** = in termini generali si basa sul diverso impatto recato al territorio, nel caso del permesso la trasformazione è considerevole e incide profondamente sull'assetto esistente, nel caso della dia l'intervento è finalizzato al miglior godimento dell'immobile, con un impatto poco sensibile sul territorio. La Super-dia ribalta un po' i termini del rapporto incidendo significativamente sul territorio.

... *segue*

---

- Il criterio della “**consistenza concreta**” è quello utilizzato per l’esatta individuazione degli interventi assoggettati all’uno piuttosto che all’altro titolo abilitativo;
- il criterio è altresì utilizzato in sede di applicazione della legge per stabilire la disciplina sanzionatoria (Cass. Pen. Sez. III, 26 ottobre 2007, n. 47046).

... *segue*

- **Gli interventi assoggettati a Dia (art. 22):**
  1. Quelli non riconducibili al permesso (comma I, purchè conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente);
  2. Le varianti a permessi di costruire (comma II, purchè non incidano sui parametri urbanistici e sui volumi, non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino eventuali prescrizioni inserite nel permesso);
  3. Quelli per i quali è previsto il permesso, in applicazione del principio della “facoltatività”- Super-dia (comma III, interventi di ristrutturazione, interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione se sono disciplinati da piani attuativi che contengono precise disposizioni plano-volumetriche e costruttive, interventi di nuova costruzione che siano attuazione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche – interventi assoggettati a contributo di costruzione).

... *segue*

- Per gli **IMMOBILI TUTELATI** ricorre l'obbligo di ottenere preliminarmente l'autorizzazione storico-artistica o paesaggistico-ambientale (comma VI);
- E' fatta salva la facoltà del privato di richiedere il permesso di costruire nei casi di interventi assoggettati a Dia (commi I e II). In questi casi le sanzioni sono amministrative (art. 37) e non penali (art. 44).

... *segue*

- L'ambito applicativo della Dia può essere ampliato o ristretto dalle REGIONI, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente (art. 117 comma II, <<governo del territorio>>), e nel caso di interventi relativi alla Super-dia sono stabiliti anche criteri e parametri di determinazione del contributo;
- Le variazioni dell'ambito applicativo non comportano variazioni al regime delle sanzioni penali (art. 44);
- Novità del D.L. 40/2010, convertito con modifiche nella L. 73/2010: **SEMI-DIA**= Gli interventi di manutenzione straordinaria prima assoggettati a Dia con la novella sono "liberalizzati"; è comunque richiesta la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale; oltre alle autorizzazioni imposte dalle normative di settore, il privato è tenuto a comunicare l'Impresa che realizza i lavori ed il progettista incaricato deve presentare la Relazione Asseverata.

# *Iter procedimentale (art. 23)*

---

- **La denuncia va presentata al SUE** dal proprietario, o da altro soggetto titolare di diritto reale o personale di godimento, 30 gg. prima di iniziare i lavori;
- **Deve essere corredata dalla relazione dettagliata** del progettista abilitato e dagli elaborati progettuali;
- **La relazione asseverata del professionista** contiene l'attestazione della conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene;
- **Il professionista è soggetto esercente un servizio di pubblica necessità**, con conseguente responsabilità ex art. 29 (art. 481 c.p. *“Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”* “chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.”);

... *segue*

- **L'interessato è tenuto a indicare l'Impresa** a cui affidare i lavori;
- La **durata massima** di efficacia della denuncia è di tre anni; se i lavori non sono ultimati, la parte restante deve essere oggetto di nuova denuncia;
- **Entro 30 gg.** il Comune, se la documentazione non è completa o è assente una o più delle condizioni stabilite, notifica l'ordine di non effettuare l'intervento; il termine di 30 gg. per la verifica-controllo della PA è perentorio attesa l'esigenza di certezza nei rapporti tra privati e PA (TAR Campania, sez. II, 27.6.2005 n. 8707, TAR Lombardia Brescia, sez. I, 18.10.2007 n. 909);
- **L'integrazione documentale** è possibile previa presentazione di una nuova denuncia;
- **Se l'immobile è sottoposto a vincolo** e la competenza al rilascio è di altra amministrazione il Comune è tenuto a indire una conferenza di servizi ex art. 14 e ss. L. 241.

... *segue*

- **Sull'eventuale applicazione dell'art. 10-bis L. 241** (*preavviso di rigetto*, per cui nei procedimenti ad istanza di parte l'eventuale adozione di un provvedimento di diniego deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza): la giurisprudenza è oscillante, dipendendo, le pronunce, dal modo di considerare la denuncia se come istanza di parte (TAR Piemonte sez. I, 5.7.2006 n. 2728; TAR Campania Napoli sez. VII, 3.8.2006 n. 7822) o come atto privato (Cons. Stato, sez. VI, 9.2.2009 n. 717);
- **Il titolo abilitativo – DIA – è rappresentato dalla copia della denuncia** di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia e l'elenco dei documenti presentati (art. 23 comma 5);
- **Alla fine dell'intervento**, il tecnico o il progettista presentano il certificato di collaudo finale, da presentare al Sue, con cui si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato.

# Dia/Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)

---

- L'art. 19 L. 241/1990 è stato sostituito dall'art. 49 comma 4-bis del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. 122/2010) e quindi la precedente "*Dichiarazione di inizio attività*" è stata sostituita dalla "**Segnalazione certificata di inizio attività**";
- L'istituto concerne la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, attraverso una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autodichiarazioni, delle certificazioni e delle attestazioni richieste dalle norme;
- L'istituto, da più parti, è ritenuto applicabile anche al settore dell'edilizia, con conseguente tacita soppressione della denuncia di inizio attività.

## *...segue*

### ■ **Gli elementi essenziali dell'art. 19 L. 241/90:**

1. L'atto (autorizzazione, permesso, nulla osta, domanda ecc...) per mezzo del quale è possibile svolgere un'attività imprenditoriale è sostituito dalla segnalazione;
2. La segnalazione è corredata da attestazioni e/o asseverazioni dei tecnici circa la sussistenza dei requisiti di legge;
3. L'attività segnalata può iniziare subito, dalla data di presentazione della segnalazione;
4. La PA controlla ed entro il termine di 60 gg. può vietare, motivando, la prosecuzione dell'attività, a meno che il privato non si conformi alle norme;
5. E' fatto salvo il potere di autotutela della PA;
6. Dopo i 60 gg. la PA non può intervenire a meno che non vi sia pericolo di danno per l'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica ecc...;
7. Giurisdizione esclusiva del GA;
8. Responsabilità per chi rende dichiarazioni o asseverazioni false: illecito penale sanzionato, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni.

# Comparazione tra i due istituti

## Scia

1. Attività imprenditoriali, commerciali o artigianali
2. L'attività può iniziare subito, alla data di presentazione della segnalazione
3. La PA ha 60 gg. di tempo per le verifiche
4. E' prevista la possibilità per il privato di conformarsi alle norme;
5. Dopo il termine previsto, la PA può ulteriormente intervenire nelle ipotesi di pericolo di danno per l'ambiente, il patrimonio artistico, la salute, la sicurezza ..
6. Non sono previsti particolari doveri istruttori, il regime sanzionatorio è tipizzato al comma 6

## Dia

1. Attività edilizia
2. L'intervento inizia decorsi 30 gg. dalla presentazione della denuncia
3. Il Comune ha 30 gg. per la verifica-controllo (che decorre dall'esito della conferenza nei casi del comma 4)
4. Non è prevista la possibilità di conformarsi, ma solo l'eventuale presentazione di una nuova denuncia
5. Il Comune non può intervenire trascorso il termine di legge, ritenuto perentorio
6. I doveri in capo al Comune sono chiari, e sono stabiliti precisi doveri istruttori; il regime sanzionatorio è previsto all'art. 37

... *segue*

... *Inoltre*

- Muovendo dalla Carta Costituzionale, la **Scia**, finalizzata alla liberalizzazione dell'attività economica e imprenditoriale, attiene ai “**livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali**” ai sensi della lettera *m*) dell'art. 117 comma II Cost. (art. 49 comma 4-ter DL 78), che è materia di competenza legislativa esclusiva statale, mentre la **Dia** attiene al “**governo del territorio**” di cui all'art. 117 comma III, che è materia di competenza legislativa concorrente;
- **Rapporto tra disciplina generale e disciplina speciale (lex specialis)** = l'istituto della Scia, inserito nella legge generale sull'attività amministrativa, ha carattere generale mentre la Dia, contenuta nella legge speciale, riveste carattere puntuale solo nel settore dell'edilizia; la modifica della legge generale non incide sulla normativa di settore, che continua a rimanere in vita e a spiegare i propri effetti fintantoché non vi sia una diversa ed espressa previsione di legge.



**STUDIO LEGALE LUCHETTI**


Avv. Morena Luchetti

Via Annibali, 106

(62100) Macerata (MC)

T. 0733.288288 – F. 0733.288928

Email: [morena.luchetti@yahoo.it](mailto:morena.luchetti@yahoo.it)



GRAZIE.